

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 19 del 14/07/2020	OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)
-------------------------	---

L'anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 19,45 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 5.205 del 3 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero	presente	
5	Traina Tito	Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena		assente
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero	presente	
11	Reina	Clotilde Maria	presente	
12	Pizzo	Gianluca		assente
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 10	Totale assenti: 2

La seduta si svolge a porte chiuse e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19, tra le quali si richiamano l'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, il Dr. Giuseppe Maniscalco, Responsabile dell'Area segreteria – affari generali, la Dott.ssa Giovanna Perconti – Responsabile dell'Ufficio tributi, e il Dr. Maurizio Miliziano, Amministratore unico della società "Quisquina ambiente s.r.l."

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 10 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Introduce l'argomento e osserva che la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito la nuova I.M.U. e ha abrogato la T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili). Quindi invita il Sindaco a illustrare la proposta di deliberazione.

Il **Sindaco**, dopo avere rivolto i saluti di rito e un particolare benvenuto e augurio di buon lavoro al Dr. Maurizio Miliziano, da poco nominato Amministratore unico della società Quisquina ambiente s.r.l., osserva che il Comune di Santo Stefano Quisquina ha tanto bisogno dell'apporto di professionalità posseduta dal Professionista. A tal proposito, rivendica con piacere che la predetta società costituisce un positivo modello nel panorama delle società partecipate del settore rifiuti, tanto che domani nel corso di un evento organizzato a Catania dalla Regione Siciliana verrà consegnato un premio al Comune e alla società per avere raggiunto un'alta percentuale di raccolta differenziata.

Passa a trattare il punto iscritto all'ordine del giorno e richiama quanto anticipato dal Presidente: la legge di bilancio 2020 ha abolito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e ha portato l'obbligo per i Comuni di adottare i nuovi regolamenti per disciplinare l'I.M.U. e la T.A.R.I.

Spiega che, per quanto riguarda l'I.M.U., con l'odierno regolamento non viene modificata la disciplina precedente delle esenzioni e l'aliquota base viene fissata all'8,6 per mille, senza introdurre aumenti: trattasi infatti, della somma della precedente aliquota di 7,6 per mille che i Contribuenti dovevano versare a titolo di I.M.U. e della precedente aliquota di 1 per mille che i Contribuenti dovevano versare a titolo di T.A.S.I.

Esprime apprezzamento per il lavoro molto importante svolto dall'Ufficio tributi e per questo motivo esprime il proprio ringraziamento alla Dr.ssa Giovanna Perconti.

Aggiunge una precisazione relativa alla nuova disciplina: i Cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) in osservanza della nuova legge da quest'anno dovranno pagare l'I.M.U. e gli immobili ai fini dell'imposta sono da considerare quale "seconda casa".

Conclude evidenziando che quello sottoposto al Consiglio comunale sostanzialmente è un regolamento standard nel quale viene recepita la disciplina dettata a livello nazionale.

Ultimata la relazione del Sindaco, il **Presidente del Consiglio comunale** esprime il proprio ringraziamento alla dr.ssa Perconti per il lavoro svolto nella preparazione dell'odierna deliberazione.

Ringrazia anche il dr. Maniscalco, memoria storica dell'Ufficio tributi, oggi presente in aula anch'Egli a disposizione per soddisfare eventuali richieste di chiarimenti sull'argomento.

A questo punto, il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Pietro Greco Lucchina, preso atto che nessuno chiede d'intervenire, sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 10 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Presti, Ferlita, Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 2 assenti (Favata e Pizzo).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udita l'illustrazione fornita dal Sindaco;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)" con la narrativa, le motivazioni ed il seguente dispositivo:

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU composto da 27 articoli;


- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Stampa del Comune di Favara Sicula e firma illeggibile.

- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020, e che per tale finalità entro il 14 ottobre 2020 il Comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote I.M.U. e il testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire si passa al punto 3 dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Ufficio Tributi

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesca Piro)

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.


CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesco...)  


ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Per quanto sopra

### SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU composto da 27 artt., come riportato in allegato alla presente dichiarazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020, per tale finalità entro il 14 ottobre 2020, inseriti nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Francesco Cacciatore

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco (16)




# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero consorzio comunale di Agrigento

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesco Piro)  




Art. 22 - Norme abrogate .....	13
Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti .....	13
Art. 24 - Rinvio dinamico .....	13
Art. 25 - Tutela dei dati personali .....	14
Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento .....	14
Art. 27 - Norme di rinvio .....	14

MOBILITY UNIT - 2020/2021  
P. 2020/2021 - P. 2020/2021  
*Mio*

#### Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il possessore o i possessori, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

#### Art. 5 - Definizione di immobile e area

- I. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valgono le seguenti definizioni:
  - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
  - b) il **fabbricato** di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - c) Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
  - d) per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale.
  - e) Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  - f) ai fini dell'applicazione dell'IMU, sono considerate **aree pertinenti** quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di



2. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

## Art. 11 - Agevolazioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  - b) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:
- a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, sono previste le seguenti agevolazioni:
- *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
  - *detrazione d'imposta*, nella misura di euro 200,00.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

## Art. 15 - Accertamenti

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## Art. 16: Attività di controllo

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

LA SINDACATO COMUNALE  
Fraz. S. Maria  
M. 18

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

### **Art. 20 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

### **Art. 21 - Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 - Norme abrogate**


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare è abrogato il regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 30/09/2014.

### **Art. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

### **Art. 24 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA  
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 07 LUG 2020

Il Responsabile del Settore

*Edna R. Gagliardi*

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 07 LUG 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

*Edna R. Gagliardi*

SECRETARIO COMUNALE  
(FRANCESCO FINI)  
*1/22*

## Comune di S.Stefano Quisquina

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU"

L'Organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU"

premesse che :

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;


Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

### ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione della delibera di "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU"

Il Revisore dei Conti  
Dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesco Pisto)  
23



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE  
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

*[Handwritten signature]*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Ins. Teresa Antonella Giambartino

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Piro

*[Handwritten signature]*

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) nelle seguenti sezioni:

**per estratto** nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

**integralmente** nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "\_\_\_\_\_".

Il Responsabile della pubblicazione \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.  
Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).

**ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);  
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Santo Stefano Quisquina, li 27/07/2020

